CAMERA DEI DEPUTATI N. 2483

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PINTUS

Presentata il 1° ottobre 1960

Norme sul comando degli impiegati pubblici presso la Comunità economica europea e l'Euratom

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La istituzione delle Comunità europee cui l'Italia aderisce ha posto il problema del personale italiano che presta servizio presso di esse.

Per ragioni varie tale personale è stato preso dalle Amministrazioni dello Stato, di enti locali, enti pubblici, ecc., senza che apposite norme ne regolassero il passaggio. Accade così che la posizione giuridica degli impiegati in questione non sia uniforme per tutti ma varii a seconda delle decisioni prese caso per caso dagli enti di provenienza.

Ad eliminare tale inconveniente mira la presente proposta di legge, che si riferisce soltanto al personale della C. E. E. e dell'EURATOM, dato che la C. E. C. A. è già arrivata alla definizione di uno Statuto del proprio personale.

Il numero dei funzionari italiani di ogni grado che prestano servizio nelle due Comunità è ormai da calcolarsi in alcune centinaia. Si tratta di funzionari aventi competenze specifiche in determinati problemi, che praticamente riflettono l'ambito di competenza dei Dicasteri soprattutto economici e finanziari, ma non soltanto di essi.

La situazione di tale personale è quanto mai precaria, in quanto il rapporto di lavoro è attualmente retto da un regime temporaneo di preavviso reciproco, avente la durata di un mese. È vero che tale situazione non è definitiva, poiché l'articolo 212 del Trattato della C. E. E. prevede che il « Consiglio, deliberante all'unanimità, statuisce, collaborando con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Dopo la scadenza del 4° anno, che segue l'entrata in vigore del trattato, tale Statuto e tale regime possono essere modificati dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e dopo aver consultato le altre istituzioni interessate ».

Ma è altresì vero che la situazione precaria continuerà ancora per un periodo che non è possibile precisare. Pressanti problemi di organizzazione e di funzionamento per l'attuazione delle norme del Trattato di Roma alle scadenze prescritte hanno fatto sì che lo studio dello Statuto non venisse impostato con quella urgenza che sarebbe stata desiderabile. D'altra parte la stessa esperienza della Comunità del Carbone e dell'Acciaio, che solo dopo alcuni anni di funzionamento ha potuto assicurare uno Statuto ai propri dipendenti, conferma la previsione che il problema prenderà ancora, necessariamente, un certo tempo.

Da parte italiana, i vari dicasteri si sono regolati nella maniera più varia. Alcuni dipendenti sono stati considerati in aspettativa,

altri in congedo illimitato, altri in assenza giustificata. Questa diversità dovrebbe esistere, anche perché per i funzionari di altri Paesi la uniformità di trattamento è stata posta a fondamento della situazione di distacco presso le Comunità. Tutta la questione quindi deve essere impostata con una necessaria unità di indirizzo.

A tal fine bisognerebbe estendere le norme riguardanti il comando degli impiegati civili dello Stato al personale distaccato presso le Comunità europee. Tali norme dovrebbero essere estese anche ai dipendenti degli altri enti pubblici e degli enti locali. Questi ultimi sono in effetti rappresentati nel Comitato economico e sociale, e da molti punti di vista (concessione di servizi, appalto di opere pubbliche, ecc.) i loro interessi economici non sono certo estranei all'azione della Comunità.

Sottopongo pertanto, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione la proposta di legge intesa ad ovviare ad uno stato di cose assai confuso che dipende dalla diversità dei sistemi adottati dai vari Ministeri e, talora, anche da uno stesso Ministero per due funzionari della stessa condizione.

La sua approvazione sarà tanto più opportuna in quanto trattasi, oltre che di un'azione necessaria dal lato amministrativo interno, anche della esigenza di adeguarsi al comune indirizzo praticato da parte degli altri Stati membri delle Comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

Le disposizioni sul comando presso altre Amministrazioni, di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, sono applicabili anche agli impiegati che vengano distaccati presso la Comunità Economica Europea e l'EURATOM.

Al comando si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 56, commi terzo e quarto, su richiesta degli organi competenti e dell'organizzazione internazionale interessata.

Le disposizioni di cui al primo comma della presente legge sono estese anche al personale degli enti pubblici e degli enti locali. Al comando di tale personale si provvede in base a deliberazione degli organi competenti di detti enti.